ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale

n. DET-AMB-2024-329 del 22/01/2024

Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società IMA SPA DIVISIONE ACTIVE per l'impianto destinato ad attività di Fabbricazione macchine automatiche, sito in Comune di Ozzano dell'Emilia (BO), via I° Maggio n. 14/16.

Proposta

n. PDET-AMB-2024-326 del 19/01/2024

Struttura adottante

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna

Dirigente adottante PATRIZIA VITALI

Questo giorno ventidue GENNAIO 2024 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.



ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **IMA SPA DIVISIONE ACTIVE** per l'impianto destinato ad attività di Fabbricazione macchine automatiche, sito in Comune di Ozzano dell'Emilia (BO), via I° Maggio n. 14/16.

LA RESPONSABILE AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

- 1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²) relativa alla società IMA SPA DIVISIONE ACTIVE (C.F. 00307140376 e P.IVA 00500931209) per l'impianto destinato ad attività di Fabbricazione macchine automatiche, sito in Comune di Ozzano dell'Emilia (BO), via I° Maggio n. 14/16, a seguito di modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale, adottata ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE AACM con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2022-5004 del 30/09/2022, con scadenza di validità in data 13/10/2037, e rilasciato dal SUAP dell'Unione dei Comuni Savena-Idice con provvedimento prot. n. 15286 del 14/10/2022 così come successivamente modificato da ARPAE AACM con DET-AMB-2022-5942 del 18/11/2022, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera³ {Soggetto competente ARPAE AACM}.
 - Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico⁴ {Soggetto competente Comune di Ozzano dell'Emilia}.
- 2. **Revoca la precedente AUA** adottata dalla da ARPAE AACM con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2022-5004 del 30/09/2022, con scadenza di validità in data 13/10/2037, e dei successivi atti di
- Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.
- Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".
- ³ Ai sensi degli artt. 269 e/o 272 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
- ⁴ Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e ss.mm.ii.



aggiornamento di ARPAE - AACM con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2022-5942 del 18/11/2022 e contestualmente richiede al SUAP dell'Unione dei Comuni Savena-Idice di provvedere alla revoca del proprio provvedimento di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale e delle successive modifiche e integrazioni del medesimo.

- 3. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A e B** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
- 4. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁵.
- 5. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁶.
- 6. Obbliga la società **IMA SPA DIVISIONE ACTIVE** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁷.
- 7. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio della modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁸.
- 8. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
- 9. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

• La società IMA SPA DIVISIONE ACTIVE (C.F. 00307140376 e P.IVA 00500931209) con sede legale in Comune di Ozzano dell'Emilia (BO), via I° Maggio n. 14/16, per l'impianto sito in Comune di Ozzano

⁵ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

⁶ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁷ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

⁸ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.



dell'Emilia (BO), via I° Maggio n. 14/16, ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Savena-Idice in data 11/08/2023 (Prot. n. 11768) e in data 16/08/2023 (Prot. n. 11799) la domanda di modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del D.P.R. 59/2013, per la matrice autorizzazione alle emissioni in atmosfera, in seguito alla richiesta di attivazione, modifica e dismissione di punti di Emissione autorizzati a seguito di modifiche impiantistiche, con dichiarazione di prosecuzione senza modifiche della matrice di impatto acustico già autorizzata e dichiarazione che la matrice scarichi è costituita da scarichi domestici e meteorici in pubblica fognatura, quindi sempre ammessi ai sensi dell'art.107 del D.Lgs. 152/2006 e della D.G.R. 1053/2003 nel rispetto del regolamento del Servizio Idrico Integrato.

- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 12574 del 05/09/2023 (pratica SUAP n. 524/2023), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 05/09/2023 al PG/2023/150813 e confluito nella **Pratica SINADOC 32716/2023**, ha trasmesso la domanda di modifica sostanziale di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- L'ARPAE-APAM Servizio Territoriale con nota PG/2023/182686 del 26/10/2023 ha trasmesso parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto di quanto dichiarato dalla società in merito alla matrice di impatto acustico, preso atto che ai sensi della D.G.R. 1053/2003 e dell'art. 107 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. gli scarichi domestici in pubblica fognatura sono sempre ammessi nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, preso atto che il Comune di Ozzano dell'Emilia, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti urbanistico-edilizi e di impatto acustico, acquisiti i restanti pareri di competenza di ARPAE AACM − Unità Rifiuti ed Energia, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE 9. Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 251,60 come di seguito specificato:
 - Allegato A matrice emissioni in atmosfera: cod. tariffa 12.3.4.1 pari a € 251,60 (valore ridotto del 15% ai sensi dell'art 15 in quanto la società ha conseguito la certificazione ambientale ISO 14001).
 - Allegato B matrice impatto acustico: pari a € 0,00, in quanto proroga senza modifiche della vigente autorizzazione.

⁹ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.



Bologna, data di redazione 16/01/2024

LA RESPONSABILE Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali 10

(determina firmata digitalmente) 11

Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2021-126 del 14/12/2021 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dottoressa Patrizia Vitali.

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art. 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'art. 3bis, comma 4bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale.



Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto IMA Spa

comune di Ozzano dell'Emilia - via I Maggio nº 14/16 e via Libertà nº 1/15 e 13/15

ALLEGATO A

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di fabbricazione macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio svolta dalla società IMA Spa, nello stabilimento – IMA comparto II Divisione Active posto in comune di Ozzano dell'Emilia, via I Maggio n° 14/16 e via Libertà n° 1/15 e 13/15, secondo le seguenti prescrizioni.

Prescrizioni

1. La società IMA Spa è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E11

PROVENIENZA: SALA LAVAGGIO PULIZIA FILTRI ASPIRATORI

Portata massima	9000	Nm³/h
Altezza minima	13	m
Durata massima	2	h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un misuratore istantaneo di pressione differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

EMISSIONE E11 Bis

PROVENIENZA: DEGRASSAGGIO

Portata massima Altezza minima Durata massima	13	Nm³/h m h/g
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANT	Ί	
Sostanze alcaline	20	mg/Nm^3 mg/Nm^3
Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale		
EMISSIONE E14 PROVENIENZA: CENTRALE TERMICA 1 (Potenza 1.4 MW)		
Portata massima		Nm³/h
Altezza minima		m h/g
Durata massima	27	n/g
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANT	Ί	
Materiale particellare	5	mg/Nm^3
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)		mg/Nm3
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂) (*)	35	mg/Nm3
I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'e	ffluente	gassoso pari al 3%.
(*) Il valore limite di emissione si considera rispettato in quanto il	l combu	stibile è gas metano
Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale		
EMISSIONE E15 PROVENIENZA: CENTRALE TERMICA 1 (Potenza 1.2 MW)		
Portata massima	1800	Nm³/h
Altezza minima		m
Durata massima	24	h/g
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANT	I	
Materiale particellare	5	mg/Nm^3
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)		mg/Nm3
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂) (*)		mg/Nm3
I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'e	ffluente	gassoso pari al 3%.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

(*) Il valore limite di emissione si considera rispettato in quanto il combustibile è gas metano

EMISSIONE E16 PROVENIENZA: CENTRALE TERMICA 1 (Potenza 1.04 MW) $1500 \text{ Nm}^3/\text{h}$ Portata massima Altezza minima 11 m Durata massima 24 h/gCONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI 5 mg/Nm^3 Materiale particellare 150 mg/Nm3 Ossidi di azoto (espressi come NO₂) Ossidi di zolfo (espressi come SO₂)(*) 35 mg/Nm3 I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%. (*) Il valore limite di emissione si considera rispettato in quanto il combustibile è gas metano Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale **EMISSIONE E27** PROVENIENZA: SALA PROVE PERFIMA 2000 6000 Nm³/h Portata massima Altezza minima 9.00 m Durata massima 6 h/gCONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI Materiale particellare 10 mg/Nm^3 Impianto di abbattimento: filtro a pannelli Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale **EMISSIONE E28** PROVENIENZA: SALA PROVA MY LAB GDL $4000 \text{ Nm}^3/\text{h}$ Portata massima Altezza minima 9.00 m Durata massima 6 h/gCONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI Materiale particellare 10 mg/Nm^3

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

EMISSIONE E30

PROVENIENZA: SALA PROVA ARIA 120

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Impianto di abbattimento: cella filtrante HEPA

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E31

PROVENIENZA: SALA ESPERIMENTI ACTIVE

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E32

PROVENIENZA: PROVA PER COLLAUDO COMPRIMITRICI

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Impianto di abbattimento: filtro HEPA

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E33

PROVENIENZA: LAVAGGIO A SERVIZIO DEL REPARTO MONTAGGIO

Portata massima 7000 Nm³/h

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Altezza minima Durata massima	11 8	m h/g
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI		
Materiale particellare	10	mg/Nm³
Impianto di abbattimento: filtro a tessuto		
Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale		
EMISSIONI E36 PROVENIENZA: PERFIMA LAB		
Portata massima	1500	Nm3/h
Altezza minima	9	m 1
Durata massima	6	h/g
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANT	I	
Materiale particellare	10	mg/Nm3
Impianto di abbattimento: filtro HEPA		
Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un misuratore istantaneo di	i press	ione differenziale in grado di
rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.		
Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale		
EMISSIONI E37 PROVENIENZA: SALA ESPERIMENTI CROMA		
	6000	Nm3/h
PROVENIENZA: SALA ESPERIMENTI CROMA	6000	Nm3/h m
PROVENIENZA: SALA ESPERIMENTI CROMA Portata massima		
PROVENIENZA: SALA ESPERIMENTI CROMA Portata massima	6 8	m
PROVENIENZA: SALA ESPERIMENTI CROMA Portata massima Altezza minima Durata massima	6 8	m
PROVENIENZA: SALA ESPERIMENTI CROMA Portata massima	6 8	m h/g
PROVENIENZA: SALA ESPERIMENTI CROMA Portata massima	6 8 TI 10	m h/g mg/Nm3
PROVENIENZA: SALA ESPERIMENTI CROMA Portata massima	6 8 TI 10	m h/g mg/Nm3
PROVENIENZA: SALA ESPERIMENTI CROMA Portata massima	6 8 TI 10	m h/g mg/Nm3

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Durata massima
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI
Materiale particellare
Impianto di abbattimento: filtro HEPA
Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un misuratore istantaneo di pressione differenziale in grado crilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.
Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale
EMISSIONE E39 PROVENIENZA: SALA ESPERIMENTI CROMA 2
Portata massima
Altezza minima
Durata massima
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI
Materiale particellare
Impianto di abbattimento: filtro a tessuto
Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corrett funzionamento del filtro stesso.
Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale
EMISSIONE E40 PROVENIENZA: SALA RICERCA E SVILUPPO
Portata massima
Altezza minima
Durata massima
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI
Materiale particellare
Impianto di abbattimento: filtro a tessuto
Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un misuratore istantaneo di pressione differenziale in grad di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.
Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E18

PROVENIENZA: CENTRALE TERMICA 1 (Potenza 0.1 MW)

EMISSIONE E20

PROVENIENZA: CENTRALE TERMICA AGGIUSTAGGIO (Potenza 0.45 MW)

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

EMISSIONE E21

PROVENIENZA: CENTRO SERVIZI 1 - 2 (Potenza 0.15 + 0.15 MW)

EMISSIONE E22

PROVENIENZA: CENTRALE TERMICA MONTAGGIO (Potenza 0.35 MW)

EMISSIONE E23

PROVENIENZA: CENTRALE TERMICA UFFICI CESTIN2 (Potenza 0.09 MW)

EMISSIONE E24

PROVENIENZA: MONTAGGIO – UFFICI C2 (Potenza 0.03 MW)

EMISSIONE E25

PROVENIENZA: SALE PROVA BLISTER (Potenza 0.05 + 0.1 MW)

EMISSIONE E26

PROVENIENZA: CENTRALE VAPORE (Potenza 0.36 MW)

EMISSIONE E34

PROVENIENZA: CENTRALE TERMICA VIA LIBERTA' 13 (Potenza 0,115 KW)

EMISSIONE E35

PROVENIENZA: CENTRALE TERMICA VIA LIBERTA' 1 (Potenza 5 x 0,111 KW)

Poichè i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili presenti nello stabilimento, superano il valore di 3 MW previsto all'art 282 comma 1 del DLgs 152/06, tali punti di emissioni sono soggetti alle disposizioni del Titolo I alla Parte Quinta del Dlgs 152/06.

Debbono essere rispettati i seguenti valori di emissione, riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%:

Ossidi di azoto (espressi come NO2)	350	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO2)	(*) 35	mg/Nm^3
Polveri	(*) 5	mg/Nm^3

(*) il valore di emissione si considera rispettato in quanto è utilizzato metano come combustibile.

Fermo restando l'obbligo di rispetto dei limiti di emissione sopra stabiliti, poichè singolarmente non sono medi impianti di combustione, non è fissata alcuna periodicità di autocontrollo da effettuarsi a cura del gestore di stabilimento.

2. Poichè la società IMA Spa ha dichiarato, per lo stabilimento IMA comparto II Divisione Active, l'utilizzo di sostanze rientranti in art 271, comma 7-bis, del Dlgs 152/2006¹ dovrà essere inviata a questa ARPAE, ogni cinque anni dalla data di rilascio del presente atto, una relazione con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360), sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata e quelle classificate estremamente preoccupanti dal regolamento (Ce) n. 1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (Reach)

3. Punti di misura e campionamento

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici. Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica, su specifica proposta dell'Autorità competente al controllo (ARPAE APA). In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla

stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

Condo	Condotti circolari Condotti rettangolari		ngolari	
Diametro (metri)	N. punti di prelievo	Lato minore (metri)	N. punti di prelievo	
Fino a 1m	1 punto	Fino a 0,5 m	1 punto, al centro del lato	
Da 1m a 2 m	2 punti (posizionati a 90°)	Da 0,5 m a 1m	2 punti	al centro di segmenti uguali
Superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	Superiore a 1m	3 punti	in cui è suddiviso il lato

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'idonea presa di corrente.

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

4. Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire i prelievi e le misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e < 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.	
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.	

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

5. Metodi di misura, campionamento ed analisi

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O2)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Umidità – Vapore acqueo (H2O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m3)
Sostanze alcaline	Campionamento UNI EN 13284-1: 2017 + analisi NIOSH 7401
Ossidi di Zolfo (SOx) espressi come SO2	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO2	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)

^(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- ① metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- ② altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

6. Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante ed omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione previa detrazione dell'Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

7. Messa in esercizio e messa a regime

In ottemperanza all'art. 269, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) all'Autorità Competente (Arpae SAC), all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:

- per i punti di emissione E39, E40 la data di messa in esercizio dell'impianto/attività con almeno 15 giorni di anticipo;
- i dati relativi alle analisi di messa a regime delle stesse emissioni E39 ed E40 ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. La trasmissione di tali analisi deve avvenire, di norma, entro i 60 giorni successivi alla data di messa a regime.

Le analisi di messa a regime dovranno essere effettuate in un periodo continuativo di funzionamento pari a 10 giorni e un numero di campionamenti pari a 3, distribuiti su tale periodo per quanto possibile in modo omogeneo.

Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di 60 giorni.

Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAC), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.

Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo

da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario

8. Controlli e monitoraggio delle emissioni di competenza del gestore

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;

b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;

c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

9. Prescrizioni relative a guasti e anomalie

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

- 1. l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un depuratore;
- 2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- 3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM:

 Documentazione Tecnica allegata alla domanda di AUA agli Atti di ARPAE in data 05/09/2023 al PG/2023/150813

Pratica Sinadoc 32716/2023

Documento redatto in data 16/01/2024



Autorizzazione Unica Ambientale Impianto IMA SPA – DIVISIONE ACTIVE Comune di Ozzano dell'Emilia (BO), via I° Maggio n. 14/16

ALLEGATO B

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e ss.mm.ii.

Esiti della valutazione

- Visto che è stata presentata in data 05/09/2023 dalla sig.ra Adani Silvia, in qualità di tecnico in acustica iscritto all'Albo incaricato dalla società IMA SPA, ai sensi dell'art. 4 commi 1) e 2) del D.P.R. 227/2011, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale si è dichiarato "..rispetto dei valori limite assoluti di immissione acustica ed i valori limite differenziali riferiti ai ricettori esposti al rumore prodotto dal complesso produttivo denominato IMA DIV. ACTIVE posto in via i MAGGIO 14/16 e Della Libertà, 1/15 40064 Ozzano dell'Emilia (BO) in provincia di Bologna, anche a seguito delle ... (omissis)... modifiche".
- Visto che il Comune di Ozzano dell'Emilia, in regime di silenzio assenso, non ha rilevato nulla di ostativo in merito a quanto dichiarato.

Prescrizioni

- 1. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice di impatto acustico.
- 2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

• Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 4 commi 1) e 2) del D.P.R. 227/2011 in data 02/08/2023 dalla sig.ra Adani Silvia, in qualità di tecnico in acustica iscritto all'Albo incaricato dalla società IMA SPA (agli atti di ARPAE in data 05/09/2023 al PG/2023/150813).

Pratica Sinadoc 32716/2023

Documento redatto in data 16/01/2024

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.